*Roma,* 8 luglio 2022

# *Uff.-Prot.n°* URI/ML/10583/326/F7/PE

*Oggetto*: “Green pass UE”: proroga al 30 giugno 2023.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Il 30 giugno u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ue il [**Regolamento n.2022/1034**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1034&from=IT) che modifica il precedente Regolamento 2021/953 relativo al rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (il certificato COVID digitale dell’UE, ovvero nell’accezione comune il “green pass UE”) **per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19** (cfr. il testo consolidato del Regolamento all’allegato n.1).

Il nuovo Regolamento ha come obiettivo principale il prolungamento della validità dell’attuale green pass UE al **30 Giugno 2023**, poiché il precedente Regolamento 2021/953 ha terminato la sua validità il 30 Giugno 2022. La necessità di prolungare la validità del green pass è legata al fatto che permangono ancora dubbi sull’evoluzione della pandemia e, per tale ragione, è necessario poter disporre ancora di uno strumento, come il green pass Ue, che permetta la libera circolazione in Europa dei cittadini che sono in grado di dimostrare la guarigione, l’avvenuta vaccinazione o l’espletamento dei test.

Resta inteso che tale misura non comporta un’imposizione per gli Stati membri, che sono liberi di revocare l’obbligo di mostrare un green pass UE valido per i cittadini che vogliono fare ingresso nel loro territorio (così come ha fatto, ad esempio, il nostro Paese che dal 1° Giugno scorso non chiede più agli altri cittadini europei l’esibizione del green pass per l’ingresso in Italia).

Un secondo obiettivo che il Regolamento 2022/1034 vuole perseguire riguarda l’allargamento dei diversi tipi di test diagnostici da utilizzare per il rilascio del green pass UE, dato che è stato deciso di considerare validi al rilascio del Certificato europeo anche i **saggi antigenici di laboratorio**. In altre parole, viene modificata la definizione di test antigenico rapido al fine di includervi anche i saggi antigenici di laboratorio.

L’inclusione dei saggi antigenici di laboratorio tra i test validi ai fini del rilascio del green pass dovrà comunque passare da una decisione da parte dell’*Health Security Committee* (HSC), così come prevede l’art. 3 par.1, che li dovrà inserire all’interno della nota lista comune (cfr. ns. Circ. n. 291 e 293/2022).

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*All. n.1*

***Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.***